



**macpal**

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

# **INFORMATIVA SETTIMANALE**

**N° 3**

**29/01/2024**

## INDICE ARGOMENTI:

- CONGUAGLI FONDI COVID – APPROVATO SCHEMA DECRETO.
- D.L. PER MANDATO ELETTORALE SINDACI E CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024.
- PICCOLI COMUNI: CONTRIBUTO SICUREZZA 2024.
- AFFIDAMENTO DIRETTO ED UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI PER MICROAFFIDAMENTI.
- PIATTAFORME CERTIFICATE: QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI.

**SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI**

**SEZIONE "RICORDIAMO"**

**SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"**

## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

### “TRAINING ON THE JOB”

#### DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

#### COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

**I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:**

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

**I fondi del PNRR digitale** hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
  - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
  - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
  - verifiche di cassa;
  - salvaguardia degli equilibri;
  - bilancio di previsione;
  - variazioni di bilancio e/o peg;
  - riaccertamento residui;
  - rendiconto;
  - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**
  - conteggio IVA mensile;
  - emissione dei mandati di pagamento;
  - gestione dell'iva commerciale.
- **Personale:**
  - elaborazione stipendi;
  - caricamento delle variabili;
  - caricamento degli elaborati in contabilità;
  - trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

## CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti  
Tel. **0173 799526**  
**info@macpalservizi.it**



## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## CONGUAGLI FONDI COVID – APPROVATO SCHEMA DECRETO.

La Conferenza Stato Città nella seduta del 21 gennaio ha approvato lo schema di Decreto Ministeriale relativo ai conguagli dei fondi Covid e caro bollette.

Obiettivamente appariva molto difficile per gli Enti, sulla base delle sole certificazioni inviate nel periodo emergenziale 2020 - 2022 alla RGS, di stimare se restituire risorse oppure ancora riceverne e soprattutto per l'ammontare delle stesse.

Quindi, unitamente allo schema di Decreto è stata pubblicata la **tabella riassuntiva** della situazione relativa al **conguaglio finale** per il Comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane. Dalla stessa si rileva che:

- Gli Enti in **deficit di risorse** sono 1.235 per un importo complessivo ancora da ricevere pari a 137 milioni di euro;
- Gli Enti in **eccedenza di risorse** sono 2.790 per un importo complessivo da restituire pari a 255 milioni di euro.
- Gli Enti che chiudono la partita del *Fondone Covid* in **pareggio** sono 4.319.

Nella già menzionata tabella riassuntiva sono state distinte due fasi, la prima relativa al 2020-2021 e la seconda al 2022, per tenere conto dell'orientamento secondo cui, nel 2022, potevano utilizzare risorse da *Fondone* e ristori solo gli Enti che avevano somme non utilizzate. Sono state poi effettuate significative rettifiche e sui risultati delle certificazioni che sono risultate incomplete per mancata valorizzazione delle minori spese (ad esempio per il FCDE), per l'errata valorizzazione di minori entrate oppure errate.

Nella tabella è stata poi considerato solo il 25% della perdita registrata dagli enti in riferimento alla voce *“Entrate da attività di controllo e repressione delle irregolarità”* in quanto non totalmente ascrivibile alla pandemia.







SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Sono entrati nel conguaglio anche altri elementi fra cui la variazione positiva della lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, e l'effettiva consistenza della lettera E del risultato a fine 2022. Inoltre si è tenuto conto del ripiano dei disavanzi delle partecipate dovuti all'emergenza inseriti nella certificazione.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, gli enti locali con eccedenza di risorse, in **"surplus finale"**, dovranno **restituire i contributi in eccesso in quote annuali costanti nel 2024-2027**.

Parallelamente è prevista, presso il Ministero dell'Interno, l'istituzione di un fondo per gli anni 2024, 2025 e 2026 destinato agli enti locali che al contrario, in base alle risultanze della Certificazione Covid e secondo quanto stabilito nel Decreto "Conguagli" a cui il Tavolo Tecnico (ex art. 106 DL 34/2020) sta lavorando, risultano essere in deficit di risorse. L'eccedenza di risorse per i Comuni sarà destinata per alleggerire la **spending review** come previsto dalla manovra.

Oltre alla questione del *Fondone* c'è quello dei ristori specifici di spesa che, ad eccezione del contributo bollette, non sono stati oggetto di correttivi. Sul contributo per il caro energia sono stati operati correttivi tali da azzerare, in alcuni casi, l'importo non utilizzato ritenuto erroneamente certificato, considerando anche gli effetti dei conguagli relativi ai consumi del 2022 contabilizzati a inizio 2023. Sulla Relazione tecnica alla legge di bilancio 2024 viene precisato che, a livello di comparto comunale, ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, oltre alle risorse eccedenti provenienti dal Fondo Covid vanno considerati anche i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i **ristori assegnati per i costi energetici** nell'anno 2022, pari a 135 milioni di euro.

**Infine evidenziamo che gli enti locali dovranno adeguare le quote vincolate del risultato ai nuovi importi nel rendiconto 2023.**







SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## D.L. PER MANDATO ELETTORALE SINDACI E CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 25 gennaio scorsi un Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 .

La novità maggiore riguarda i sindaci dei Comuni con più di 5 mila abitanti e fino a 15 mila: potranno **candidarsi per un terzo consecutivo mandato**, dove ora vige il limite di due mandati di fila. La norma precisa che i mandati svolti oppure in corso all'entrata in vigore del decreto si computano per l'applicazione delle disposizioni.

Il provvedimento inoltre modifica l'articolo 51 del T.U.E.L. **eliminando ogni limite di mandato** (*attualmente il limite era di 3 mandati consecutivi*) per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti.

Altre disposizioni del Decreto sopracitato sono:

- le consultazioni si svolgeranno in due giorni (*anziché uno come prevede una regola risalente al 2013*): sabato e domenica per le Europee, domenica e lunedì per le amministrative. Per le elezioni regionali e per quelle comunali si andrà a votare domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle ore 7 alle ore 15). Per le Europee, invece, urne aperte dalle ore 14 alle ore 22 di sabato 8 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni europee e regionali o comunali, per lo scrutinio si dà priorità alla consultazione Ue per poi procedere (dalle 14 di lunedì) allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali.
- Onorari maggiorati del 30% - La doppia giornata di voto comporterà costi aggiuntivi tra cui gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali che vengono **maggiorati del 30%**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## PICCOLI COMUNI: CONTRIBUTO SICUREZZA 2024.

Il Ministero dell'Interno comunica che il 18 gennaio scorso è stato firmato dal Ministro il decreto recante "**Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024" in applicazione dell'articolo 30, comma 14-bis, del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n.58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/10/2020, n.126.

Questo decreto ministeriale è attualmente sottoposto al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi e che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Vengono fornite comunque indicazioni relative al contenuto del provvedimento:

- È assegnato, **per l'anno 2024**, un contributo dell'importo di **58.589,87** euro a favore di ciascuno dei 2.014 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
- È previsto che possano essere finanziati: il potenziamento di investimenti, la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
- Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro il 15 maggio 2024**.
- Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica -"strumento attuativo").





## SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- I contributi sono erogati ai Comuni beneficiari:
  - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2024, dell'esecuzione dei lavori;
  - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
- I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. Articolo 6 (Rendicontazione e controlli a campione)
- Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
- Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente provvedimento.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## AFFIDAMENTO DIRETTO ED UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI PER MICROAFFIDAMENTI.

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto novità rilevanti tra cui la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici ed in particolare l'obbligo di digitalizzazione per i micro-affidamenti; la domanda attualmente ricorrente è: **le procedure fino a 5.000 euro dovranno essere svolte attraverso le piattaforme telematiche?**

Evidenziamo innanzi tutto che il Codice ha posto le basi normative per la completa informatizzazione delle procedure di affidamento in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che pone tra gli obiettivi quello di *"definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività"* (misura M1C1-70). La digitalizzazione viene considerata quale presidio efficace per assicurare il rispetto della legalità ed evitare fenomeni corruttivi, garantendo la trasparenza, la tracciabilità, la partecipazione e il controllo di tutti procedimenti.

L'art. 25 del Codice prevede che ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC**, fulcro dell'intero sistema di digitalizzazione, **dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici** così come chiarito dall'ANAC con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Ricordiamo anche che, dal 1° gennaio 2024 tutta la pubblicità legale relativa agli affidamenti pubblici non deve più essere attuata mediante la Gazzetta Ufficiale, ma attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il dubbio che si sono posti le stazioni appaltanti è se con la dismissione della procedura Smart CIG e la definitiva efficacia della digitalizzazione sia ancora valida la norma di cui all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, che per gli affidamenti sotto i 5.000 euro, prevede l'esenzione dal ricorso al mercato elettronico e dall'utilizzo di sistemi telematici di svolgimento delle procedure.



Il dubbio risulta incrementato da due articoli del Codice che sembrano mantenere vigente la sopracitata norma:

- art. 48: *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;
- art. 62, comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.

Il mercato elettronico, come ad esempio il MEPA, consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Perciò l'utilizzo delle piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice, appare qualcosa di diverso dai mercati elettronici e anche dai sistemi telematici di svolgimento delle procedure di cui alla Legge n. 296/2006.

### **Procedura di affidamento diretto**

L'affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice Appalti (*Allegato I.1*) consiste nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici (*peraltro non necessario*), la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Come indicato all'art. 17 del Codice si può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, **l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti** di carattere generale e/o tecnico-professionali, ove richiesti. Quindi la decisione di contrarre avviene ex post rispetto alla scelta del soggetto affidatario.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Occorre anche considerare che **le norme del Codice prevedono obblighi di pubblicità e trasparenza**, in modalità digitale, **anche per gli affidamenti diretti**, i quali, indipendentemente dall'importo, vanno necessariamente comunicati alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, (art. 10 Delibera ANAC N. 261/2023), ma non risulta sancito in nessuna parte del Codice che ogni passaggio precedente alla determina a contrarre, compresa l'individuazione del contraente, debba transitare necessariamente per le Piattaforme di cui al predetto art. 25.

Ritornando al dubbio sull'utilizzo della procedura digitalizzata evidenziamo che l'ufficio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e trasporti (**MIT**), ha emesso il parere n. 2196/2023 (relativo però al PNRR) escludendo che le stazioni appaltanti possano procedere entro la soglia di 5.000 euro tramite affidamento diretto secondo l'eccezione ammessa dalla legge 296/2006 per i micro affidamenti. In sostanza, il MIT dà parere negativo al ricorso a sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali, e allo scambio di atti e alla comunicazione via PEC.

Il gruppo del MIT chiarisce che gli strumenti telematici possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Sul sopracitato parere sorgono delle perplessità, ma con il Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione (**ANAC**), del 10 gennaio 2024, sebbene si affermi che il Codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione della disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, obbligatoria dal 1° gennaio 2024, che impone lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), **offre una via d'uscita alle difficoltà prospettate** dalle stazioni appaltanti e proroga **fino al 30 settembre 2024 l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) dell'Autorità, raggiungibile tramite questo link, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Tale strumento rappresenta una **modalità suppletiva** che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione. Anche in questo caso la stazione appaltante deve **comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla banca dati dei contratti pubblici, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5).**

### **IN DEFINITIVA:**

A ns/ parere, pur nutrendo qualche legittimo dubbio sulla interpretazione fatta dall'ANAC che con una delibera modifica una scadenza del Codice (*D.lgs. 33/2023*), si può affermare che:

- Negli affidamenti diretti **la determina a contrarre** (che si redige quando risulta essere già stato individuato il contraente) **è il primo atto della procedura di affidamento** e conseguentemente tutto ciò che avviene prima risulta estraneo alla procedura stessa.
- In assenza di un obbligo a ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici, la stazione appaltante resterà libera di individuare, nell'esercizio della sua discrezionalità, le modalità di scelta del contraente diretto.
- Non appare quindi vietato interloquire con gli operatori economici tramite PEC, per effettuare un previo confronto comparativo preordinato all'affidamento diretto. Inoltre, per la validità del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, per gli affidamenti diretti, la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, che quindi risulta un valido strumento di comunicazione.
- Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro rimane in vigore l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e pertanto non sussiste l'obbligo di acquisto tramite le piattaforme di approvvigionamento (es. *MEPA*) e si può utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (**PCP**).
- Anche per affidamenti diretti sotto i 5.000, la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Viene così assicurata anche la digitalizzazione dei micro-affidamenti.
- Dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate salvo eventuali modifiche od ulteriori proroghe.







SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

## PIATTAFORME CERTIFICATE: QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI.

L'ANAC ricorda che **scade il prossimo 31 gennaio 2024** il termine ultimo per comunicare la disponibilità e l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, pena la decadenza della qualificazione della Stazione Appaltante.

Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è disciplinato dall'allegato II.4, in attuazione degli artt. 62 e 63 del nuovo codice appalti. Per l'appunto, esso prevede tra i requisiti per la qualificazione la disponibilità e l'uso di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Un aspetto cruciale riguarda le condizioni per l'assolvimento del requisito di qualificazione sulla disponibilità di piattaforme digitali, obbligatorio dal 1° gennaio 2024.

La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il servizio "Qualificazione stazione appaltanti" seguendo le istruzioni operative del manuale utente.

Si tratta quindi di un obbligo perentorio da assolvere entro il 31 gennaio, considerato che dal 1° febbraio 2024, in caso di mancata comunicazione, la qualificazione ottenuta decadrà. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all'applicativo dedicato alla qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.

Riportiamo alcune FAQ dell'ANAC sull'argomento:

- **FAQ C.9.** - possono essere considerate come certificate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Nel dettaglio le piattaforme "devono essere iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l'Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023".
- **FAQ 8** - per "disponibilità" di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in quanto di proprietà della stazione appaltante o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo.

ANAC specifica che i soggetti qualificati di diritto ed i soggetti che hanno dichiarato di non rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla qualificazione non devono comunicare la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



## RICORDIAMO

### RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.

La **relazione di fine mandato** è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2011 che all'art. 4, comma 1, afferma l'obbligatorietà della stessa al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

All'art. 4, comma 2 stabilisce che essa venga **redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal Sindaco** con le seguenti tempistiche:

- Redatta non oltre il **sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato** (e non delle future elezioni).
- Certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre **quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;**
- Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

È poi previsto che la relazione e la certificazione siano **pubblicate sul sito istituzionale dell'ente** entro i **sette giorni successivi alla data di certificazione** da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dubbio per gli enti locali attiene alla **modalità di conteggio dei sessanta giorni** dalla data di scadenza del mandato. Sulla questione sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti:

- Con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016 la Corte, nell'interpretare la norma di legge, afferma che debba 'ritenersi che **il mandato del Sindaco abbia inizio con la proclamazione** tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Pertanto, alla luce di **ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti** da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione domenica 26 maggio 2019 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo, la relazione dovrà essere **predisposta entro il 27 marzo 2024.**



## RICORDIAMO

- Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG adottata nell' adunanza del 9 ottobre 2023, è intervenuta affermando che “nel caso in cui la **data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato** di cui all'art. 51 del TUEL, **il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato** stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 **deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni**”.

Il successivo comma 4 del citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 definisce il **contenuto della relazione** ed il modello da utilizzare è stato approvato con D.M. Interno del 26/04/2013.

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia **pubblicata all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale**, nella sottosezione 'Organizzazione' > 'Organi di indirizzo politico-amministrativo'. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all'interno della home page del sito.

Infine attenzione alle **sanzioni**: il comma 6 prevede infatti che in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell'ente**, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale **è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti**. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.

**Macpal supporta gli Enti locali  
nella redazione della RELAZIONE DI FINE MANDATO.**



## RICORDIAMO

### COMUNICAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI.

Le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo. In caso di **inadempienza**, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

**Tale adempimento risulta ad oggi assolto dall'obbligo di comunicazione di scadenza mensile e dalla Comunicazione di assenza di posizioni debitorie** (La Comunicazione di assenza di posizioni debitorie deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno dalle P.A. che, alla data della comunicazione, non abbiano debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili non ancora pagati.)

L'obbligo di comunicazione mensile delle scadenze è a sua volta assolto dal momento in cui l'ente inserisce negli Ordinativi Informatici di pagamento (OPI) la data di scadenza della fattura.

Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debtrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 7 c. 2, 4bis e 5 D.L. 35/2013, art. 50 c. 2 D.L. 124/2019).



## RICORDIAMO

### COMUNICAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO.

Come disposto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) **entro il 31 gennaio** di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano l'**ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente**.

Dal 2023, la comunicazione deve essere effettuata mediante il servizio "Stock del Debito", disponibile nel canale Crediti Commerciali all'interno della **piattaforma Area RGS**.

Ai fini del calcolo dello stock del debito sono considerate tutte le fatture interamente scadute e non pagate alla data del 31/12 dell'anno precedente alla rilevazione e naturalmente le note di credito hanno segno negativo. In assenza della data effettiva di comunicazione scadenza il sistema considera **data emissione + 30 giorni**.

Inoltre, le contabilizzazioni nello stato "Non liquidato", così come le contabilizzazioni nello stato "Sospeso" (*unicamente per i conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi*), non fanno parte della formula di calcolo, ma la loro variazione ha comunque effetto sugli altri saldi presenti per il calcolo dello stock.



### TRASMISSIONE BILANCI DI PREVISIONE ALLA BDAP.

Gli enti locali trasmettono alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i **dati del bilancio di previsione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato (art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011; DM MEF del 12.05.2016). **Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 31 dicembre.** (art. 161 c. 4 D.Lgs. 267/2000).





## RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 GENNAIO	RESA DEL RENDICONTO DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE.	
30 GENNAIO	L'ECONOMO, IL CONSEGnatARIO DI BENI E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 93 C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, RENDONO IL CONTO DELLA PROPRIA GESTIONE ALL'ENTE LOCALE.	
31 GENNAIO	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE R.P.C.T.	
31 GENNAIO	PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE", L'INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IN RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE NONCHÈ L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI.	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
31 GENNAIO	AMMONTARE COMPLESSIVO DELLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI RESIDUI SCADUTI E NON PAGATI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE IL SERVIZIO "STOCK DEL DEBITO", DISPONIBILE NEL CANALE CREDITI COMMERCIALI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA <u>AREA RGS</u> ).	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
31 GENNAIO	COMUNICAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI (VEDI ARTICOLO SOPRA).	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
31 GENNAIO	TRASMISSIONE DATI BILANCIO A BDAP.	<b>SERVIZIO MACPAL</b>



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
31 GENNAIO	QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI.	<b>VEDI SOPRA</b>
15 MARZO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
27 MARZO	RELAZIONE DI FINE MANDATO	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
30 APRILE	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023	<b>SERVIZIO MACPAL</b>
14 APRILE	APPROVAZIONE P.I.A.O.	<b>SERVIZIO MACPAL</b>





La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015  
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8  
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT